



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della

legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **ISOLA DEL GIGLIO (GR)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 17 marzo 2022 (prot. n. 2776) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 23 marzo 2022;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopraindicati, non ha inviato alcuna deduzione o documentazione;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020, n.104 del 2020, n.44 del 2021, n.105 del 2021 e n.228 del 2021, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. n.131 del 22 maggio 2020), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022 giusta decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n.3 del 5 gennaio 2022);

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

### **RITENUTO IN FATTO**

L'analisi dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di ISOLA DEL GIGLIO (GR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha evidenziato

quanto segue.

### **Rendiconto 2017**

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **disavanzo di €1.400.350,26** poiché l'avanzo contabile di gestione (€2.465.791,15) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate (€1.145.282,82) e vincolate (€2.720.858,59, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €535.589,60; (b) vincoli derivanti da trasferimenti per €1.242.044,03; (c) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per €867.813,76; (d) vincoli formalmente attribuiti per €75.411,20), in assenza di quote destinate agli investimenti, per complessivi €3.866.141,41.

Peraltro, **il suddetto disavanzo va ridefinito in €1.476.260,75** poiché l'Ente ha apposto minori vincoli per legge per €75.910,49 di cui:

- a. €7.367,28 per (almeno il 50% dei) proventi da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. (art. 208 d.lgs. n.285/1992);
- b. €68.543,21 di risorse della gestione (oneri di urbanizzazione) destinate a specifici interventi e non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate.

Considerato che il monitoraggio sul rendiconto 2016 aveva definito un disavanzo di €1.566.597,92 - distinto in disavanzo da riaccertamento straordinario per €1.452.215,09 (con un piano di rientro di cui al D.M. 2.4.2015 articolato in trenta annualità con rata costante di €51.864,83) e disavanzo ordinario di gestione per €114.382,83 - **il predetto disavanzo ridefinito ut supra in €1.476.260,75 deve ritenersi per €1.400.350,26 disavanzo da riaccertamento straordinario (disavanzo 2016 ridotto della rata costante trentennale pari a €51.864,83) e per €75.910,49 a disavanzo della gestione, da finanziare ex art.188 Tuel.**

### **Rendiconto 2018**

Il R.A. al 31.12.2018 evidenzia una **parte disponibile pari a €0,00**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €3.202.590,21, l'Ente ha provveduto alla costituzione delle quote accantonate (€1.018.003,21), delle quote vincolate (€1.875.700,80, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €494.707,14; (b) vincoli derivanti da trasferimenti per €462.806,93; (c) vincoli derivanti da contrazione di mutui per €848.666,84; (d) vincoli formalmente attribuiti per €69.519,89) e delle quote destinate ad investimenti (€308.886,20).

A seguito della diversa quantificazione del R.A. 2017 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2018) e dell'istruttoria svolta, il R.A. 2018 **va ridefinito accertando un disavanzo di €76.310,05** poiché l'Ente ha apposto minori vincoli per legge per €76.310,05, di cui:

- a. €75.910,49 per maggiori vincoli emersi dall'istruttoria sul R.A. 2017 *ut supra* e che comportano una diversa determinazione anche del R.A. 2018;
- b. €399,56 per (almeno il 50% dei) proventi da sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. (art. 208 d.lgs. n.285/1992).

**Il disavanzo di che trattasi** – considerata la composizione *ut supra* del disavanzo 2017 (€1.476.260,75), ascrivibile per €1.400.350,26 a disavanzo da riaccertamento straordinario e per €75.910,49 a disavanzo della gestione - **deve ritenersi interamente riconducibile a disavanzo della gestione da finanziare ex art.188 Tuel.**

Peraltro, stante la decisione della Sezione di procedere ad un'analisi congiunta dei rendiconti 2017/2019, **occorre rilevare che al termine della gestione 2019 il disavanzo de quo risulta completamente coperto e riassorbito** (v. *infra*).

### **Rendiconto 2019**

Il R.A. al 31.12.2019 evidenzia un **avanzo di €492.532,65**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €4.020.775,20, l'Ente ha costituito quote accantonate (€1.213.847,21, di cui: (a) per il Fondo crediti di dubbia esigibilità €1.162.545,74; (b) per il Fondo contenzioso €50.000,00; (c) per il Fondo indennità di fine mandato €1.301,47), vincolate (€2.051.108,00, di cui: (a) vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per €661.330,42; (b) vincoli derivanti da trasferimenti per €471.883,68; (c) vincoli derivanti da contrazione di mutui per €848.666,84; (d) vincoli formalmente attribuiti per €69.227,06) e destinate ad investimenti (€263.287,34).

Peraltro, il suddetto **avanzo va ridefinito in €447.212,68** (con un peggioramento di €45.319,97 rispetto a quello definito dall'ente) poiché l'Ente:

- a. ha apposto minori vincoli di legge per €8.302,96, relativi ai maggiori vincoli emersi dall'istruttoria sul R.A. 2017 e sul R.A. 2018 *ut supra* e che comportano una diversa determinazione anche del R.A. 2019.
- b. Dell'ulteriore irregolarità emersa a seguito dell'istruttoria condotta sul R.A. 2017 (che ha rilevato maggiori vincoli di legge da apporre per ulteriori €68.007,09, relativi ad avanzo della gestione derivante da oneri di urbanizzazione) non si deve tenere conto in sede di determinazione del R.A. 2019 in quanto la svolta istruttoria ha evidenziato che l'Ente, nel quantificare la quota vincolata per legge da accertare al termine dell'esercizio, in particolare della parte derivante da oneri di urbanizzazione, ha fatto ivi confluire, per errore materiale, una quota di risorse della competenza di parte corrente aventi natura non vincolata, di importo pari a €68.007,09, con conseguente sovrastima del vincolo relativo agli oneri di urbanizzazione complessivamente apposto nel R.A. 2019. Tale circostanza fa venir meno la necessità di ricostituire tale quota nel R.A. 2019 a seguito del mancato vincolo rilevato sul rendiconto 2017;
- c. ha apposto minori vincoli nella parte destinata ad investimenti per €941,81 relativi ad avanzo generato dalla cancellazione di residui passivi di parte capitale finanziati da risorse da destinare agli investimenti, non compensati dalla cancellazione dei correlati residui attivi;
- d. ha sottostimato, per €30.641,61, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel R.A. 2019, in quanto, in relazione ad alcune voci di entrata ivi valutate, ha determinato un'errata percentuale di riscossione nel

- quinquennio di riferimento (2015-2019) e, di conseguenza, l'errato complementare a 100 utilizzato per il calcolo del fondo stesso, quantificato in €.1.162.545,74, anziché nell'importo minimo congruo pari a €.1.193.187,35;
- e. non ha costituito, nel R.A. 2019, il fondo per i rinnovi C.C.N.L. che l'Ente stesso ha quantificato di importo pari a €5.344,59 *"in misura pari alla percentuale del 1,30% del monte salari 2016 rivalutato del 3,48%"*.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di ISOLA DEL GIGLIO (GR)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: **(A)** alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019 per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente vincolata per legge in tutti gli esercizi esaminati), della parte destinata ad investimenti (nell'esercizio 2019) e della quota accantonata (nell'esercizio 2019, a FCDE ed al fondo per i rinnovi C.C.N.L.) dello stesso; **(B)** alla presenza di un disavanzo di amministrazione negli esercizi 2017 e 2018 (rideterminato, nel 2017, in €1.476.260,75 ed emerso, a seguito del controllo sul R.A. 2018, in misura pari a €76.310,05).

**A.** La non corretta definizione delle componenti del R.A. degli esercizi 2017, 2018 e 2019, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate ed accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse che dovevano essere vincolate al finanziamento di specifici interventi o al finanziamento generico di investimenti, risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione e per il rinnovo del C.C.N.L., da considerarsi pertanto indisponibili, divengono invece disponibili. Essa comporta altresì una errata rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto e il ripristino e il mantenimento della sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

**B.** Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine degli esercizi 2017 e 2018 è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. L'irregolarità appena evidenziata avrebbe richiesto l'adozione di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'Ente avrebbe dovuto provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, per la parte derivante da

riaccertamento straordinario, giusta il piano di rientro programmato in base ai provvedimenti già adottati ai sensi del d.m. 2 aprile 2015. Tuttavia, l'esame congiunto delle tre annualità di bilancio impone di valutare la richiesta di interventi correttivi soltanto ove questi risultino ancora necessari a fine periodo. Nella presente fattispecie, la Sezione ha rilevato che l'irregolarità ha trovato soluzione al termine dell'esercizio 2019 in quanto tale disavanzo risulta completamente coperto e riassorbito dalla gestione 2019 che si conclude con la presenza di un avanzo di amministrazione. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell'Ente in ordine al finanziamento del suddetto disavanzo.

### P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in merito alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, ritiene necessario che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare che dovrà essere trasmessa alla Sezione e la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
- 2) in relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine degli esercizi 2017 e 2018, come innanzi riportato, non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi, per le ragioni di cui in parte motiva;
- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.31 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31 marzo 2022.

IL RELATORE / ESTENSORE  
(Cons. Nicola BONTEMPO)  
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE  
(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 1° aprile 2022.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio FELLI  
(firmato digitalmente)